



Roma, 2 dicembre 2011
Prot. 315/MM/UIL Tem.p[@]

Spett.le Ministero del Lavoro
Direzione Generale per le
Politiche dei servizi per il Lavoro

c.a. Direttore Generale
dott.ssa Grazia Strano

Oggetto: Osservazioni – direttiva europea 2008/104/CE

Egregio Direttore,

ricevuta la Vostra nota del 2 dicembre 2011 relativa allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2008/104/CE, che verrà presentato nel Consiglio dei Ministri del 5 p.v., con la presente la scrivente organizzazione sindacale ritiene importante inviare alla Vostra attenzione alcune nostre considerazioni che, siamo certi, avremo modo di approfondire nell'incontro del 13 dicembre 2011.

Il decreto legislativo, a nostro avviso, può essere un'occasione importante per elevare il livello delle opportunità e delle tutele nel nostro mercato del lavoro.

Con riferimento allo schema trasmesso alla nostra attenzione rileviamo che:

- l'art.8 relativamente alle modifiche dell'art.23, comma 1, dlgs 276/2003, circa la parità di trattamento economico, può esser meglio chiarito modificando il precedente articolo con << ***Per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo e a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte***>>.

Con riferimento alla direttiva 2008/104/CE evidenziamo che:

- l'articolo 4 ci invita ad un riesame dei divieti e delle restrizioni e che lo schema trascura direttamente tale obiettivo, su tale questione riteniamo utile, ***in caso di assunzioni a tempo indeterminato procedere a rimuovere le causali previste dall'art. 20, commi 3 e 4, del dlgs 276/2003 e rinviare al CCNL del settore della somministrazione di lavoro l'individuazione delle restrizioni per i rapporti di lavoro a tempo determinato.***
- l'articolo 5, comma 1, lettera a) della suddetta direttiva ci invita, invece, a una maggiore protezione delle donne in maternità, il decreto legislativo, deve, pertanto, dare risposta ai temi che lo stesso Ministero del Lavoro con nota del 23/11/2011 prot. 32/0006041/14.01.04.05 ha evidenziato. Riteniamo vada riconosciuto il diritto all'assegno familiare ai lavoratori a tempo indeterminato durante i periodi di disponibilità e vada previsto che, nei periodi di disponibilità, l'indennità di maternità delle lavoratrici debba essere commisurata all'ultimo trattamento retributivo erogato e lavorato.

Con riferimento ai temi complessivi delle tutele riteniamo, inoltre, vada prevista:

- ***l'esenzione fiscale dell'indennità di disponibilità prevista dall'art.22, comma 3, del dlgs 276/2003 e della misura di sostegno al reddito prevista dal CCNL di settore;***
- ***per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato e con un'anzianità di almeno 12 mesi l'accesso alle procedure di mobilità di cui all'art 4 della legge 223 del 1991.***

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Magda Maurelli

